



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 31/03/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 25.01.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 18.01.2019, il ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 936,00, a titolo di commissioni accessorie non maturate, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria dalla data di estinzione del contratto e alla refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica, quantificate in € 500,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità delle contestazioni relative all'applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza *Lexitor*, in quanto introdotte per la prima volta in sede di ricorso. Nel merito, la non ripetibilità delle commissioni accessorie e delle "*spese fisse contrattuali*", atteso il loro carattere *up front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI. Eccepisce, inoltre la non ripetibilità delle commissioni bancarie e finanziarie, in quanto non previste in contratto, e del premio assicurativo, integralmente sostenuto dall'intermediario. Chiede, pertanto, in via principale di dichiarare il ricorso inammissibile per "*mancaza della preventiva richiesta in sede di reclamo*" e, in subordine, di rigettarlo perché infondato.

## DIRITTO

In via preliminare il Collegio deve valutare l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, fondata sul mancato richiamo da parte del ricorrente, già in sede di reclamo, dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con la pronuncia *Lexitor*. L'eccezione non ha pregio, tenuto conto, per un verso, della natura interpretativa della decisione della Corte di Giustizia, perciò stesso idonea a essere applicata retroattivamente non rappresentando una ipotesi di *ius superveniens*, e, per altro verso, della circostanza che la qualificazione del fatto contestato alla luce della disciplina interpretata è rimessa alla esclusiva disponibilità del giudice, non incidendo in alcun modo, su tale piano, il principio dispositivo cui si rifa anche il procedimento dinanzi a questo Arbitro. Lo stesso Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 26525 del 2019, ha riconosciuto l'immediata applicabilità anche ai ricorsi non ancora decisi – e, dunque, alle controversie pendenti – del principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie il ricorrente chiede la restituzione delle Commissioni collegate al finanziamento anticipatamente estinto. Al riguardo, il Collegio rileva la natura *up front* delle



Commissioni accessorie, in quanto corrispettive di attività destinate a esaurirsi con la conclusione del contratto. Reputa, pertanto, che il ricorso meriti di essere parzialmente accolto secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		72
rate residue		48

  

TAN ▶	7,84%
-------	-------

  

% restituzioni	
- in proporzione lineare	40,00%
- in proporzione alla quota	18,68%

  

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commissioni accessorie (up front)	€ 2.340,00	€ 936,00	€ 437,11	○	€ 437,11
○			○	○	○	
○			○	○	○	
○			○	○	○	
○			○	○	○	
○			○	○	○	
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 437,11
		interessi legali				si

Il ricorrente chiede la rivalutazione monetaria. La richiesta non può essere accolta atteso che nella obbligazione pecuniaria la svalutazione rileva sub specie danni e che nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova al riguardo. Parimenti, non può essere accolta la richiesta di refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 437,11, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS